

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**(Sezione Seconda)**

**Ricorso per motivi aggiunti**

per la camera di consiglio del 4 maggio 2022

R.G. 13700 del 2021

nell'interesse del signor Tartaglione Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Matilde Di Fuccia, codice fiscale: DFCMLD70S53B963I, con studio in Marcianise (CE), via Monte Carso n. 1, e-mail: matildedifuccia@alice.it, numero di telefax: 0823516687, PEC: [avv.matildedifuccia@pec.it](mailto:avv.matildedifuccia@pec.it)

**contro**

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

**nei confronti**

dei soggetti controinteressati che, con specifico riferimento all'impugnazione della graduatoria finale di merito precedono il ricorrente e verrebbero da lui sopravanzati in caso di accoglimento del ricorso. A tal riguardo, il presente ricorso per motivi aggiunti è notificato, tramite indirizzo PEC, in qualità di controinteressato, al sig. Giuseppe Gatti;

**per l'annullamento e/o la riformulazione**

- della Determinazione Direttoriale Prot. n. 109229/RU del 10 marzo 2022, con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli» (profilo di interesse ADM/FAMM) limitatamente alla parte in cui il ricorrente non risulta inserito nella graduatoria di merito né in quella dei vincitori, ovvero nella parte in cui la predetta determinazione statuisce che: *“ il menzionato candidato, pur avendo conseguito il punteggio di 24 alla prova orale, non può essere inserito nella graduatoria di merito né in quella dei vincitori della procedura concorsuale in attesa della definizione del richiamato ricorso, essendo ancora sub iudice la determinazione del punteggio attribuibile alla prova scritta svolta in data 13 ottobre 2021”*;

- di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti, ove lesivi per il ricorrente;

### **per il riconoscimento**

del diritto del ricorrente ad essere collocato alla posizione n. 31 della graduatoria finale di merito approvata con Determinazione Direttoriale Prot. n. 109229/RU del 10 marzo 2022, ovvero del diritto del ricorrente ad essere dichiarato vincitore (con un punteggio di 45) del Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali – codice ADM/FAMM – da inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

### **nell'ambito del ricorso principale R.G. 13700 del 2021 proposto per l'annullamento,**

*previa concessione di idonee misure cautelari*

- dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente in data 13.10.2021- relativamente al «Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli» (profilo di interesse ADM/FAMM) - resa a disposizione dall'Amministrazione resistente in data 20.12.2021 sulla “pagina riservata” accessibile attraverso il link “<https://adm.concorsismart.it/>” con le credenziali personali;

- del punteggio numerico, pari a 20/30, assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di un quesito erroneo e/o fuorviante;

- per il questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 2 in cui la Commissione indica quale risposta corretta l'ultima opzione delle tre disponibili.

### **FATTO**

1. Con ricorso ritualmente notificato in data 23.12.2021 il ricorrente provvedeva ad impugnare l'esito della prova scritta, sostenuta in data 13.10.2021, relativamente al «Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli» (profilo di interesse ADM/FAMM), avendo ottenuto un punteggio di 20/30 (anziché 21/30 necessario per accedere alle successive prove concorsuali);

2. contestualmente alla proposizione del ricorso, al fine di scongiurare ulteriori effetti pregiudizievoli, si richiedeva, unitamente all'annullamento e/o rettifica del punteggio conseguito

nella prova scritta, l'adozione di idonee misure cautelari, ovvero l'ammissione con riserva del ricorrente alla successiva prova orale;

3. con ordinanza cautelare n. 538/2022 del 26 gennaio 2022 il Tar Lazio (Sezione Seconda), constatando la sussistenza del ricorso dei prescritti presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, concedeva la misura cautelare dell'ammissione con riserva, con effetto sino alla prossima camera di consiglio, che veniva fissata per il giorno 4 maggio 2022;

4. in ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 538/2022 del Tar Lazio, con la quale era stata disposta l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale, il ricorrente veniva convocato – per il giorno 24 febbraio 2022, ore 14:30 – a sostenere la prescritta prova orale;

5. all'esito dello svolgimento della prova orale il ricorrente risultava idoneo superando la stessa con una votazione di 24/30;

6. in data 10.03.2022 veniva pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli» (profilo di interesse ADM/FAMM), approvata con Determinazione Direttoriale Prot. n. 109229/RU, nella quale non figurava il candidato ricorrente;

7. in particolare, la stessa Determinazione Direttoriale Prot. n. 109229/RU escludeva il candidato ricorrente dalla graduatoria finale di merito statuendo che: *“il menzionato candidato, pur avendo conseguito il punteggio di 24 alla prova orale, non può essere inserito nella graduatoria di merito né in quella dei vincitori della procedura concorsuale in attesa della definizione del richiamato ricorso, essendo ancora sub iudice la determinazione del punteggio attribuibile alla prova scritta svolta in data 13 ottobre 2021”*.

\*\*\*

Omettendo la riproposizione dei fatti e dei motivi richiamati nel ricorso principale, nel quale si contesta l'erronea formulazione del quesito n. 2 somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, e per l'effetto, si richiede la rettifica del punteggio in 21/30 (anziché 20/30), si evidenzia come, nelle more della decisione sul ricorso, l'Amministrazione resistente abbia provveduto a completare l'iter amministrativo pubblicando la graduatoria finale della selezione.

Pertanto, in considerazione del mancato inserimento del candidato ricorrente nella graduatoria finale di merito - che secondo la Determinazione Direttoriale Prot. n. 109229/RU potrà avvenire solo in seguito alla definizione del contenzioso- e per l'effetto del disposto di cui all'art. 13 del Bando di concorso - a tenore del quale *“Qualora nella graduatoria di merito e dei vincitori risultino candidati ammessi con riserva alla procedura per qualunque ragione, l'Agenzia non*

*provvederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, neanche sotto condizione risolutiva, fino alla revoca del relativo provvedimento”-* con il presente atto si impugna la sopra indicata Determinazione Direttoriale Prot. n. 109229/RU del 10 marzo 2022 di approvazione della graduatoria finale, limitatamente alla parte in cui il ricorrente non risulta inserito nella graduatoria di merito né in quella dei vincitori, per i seguenti

### **MOTIVI AGGIUNTI**

#### **INTERESSE DEL RICORRENTE ALLA DEFINIZIONE DEL RICORSO NEL MERITO E ONERE DI IMPUGNAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO**

La graduatoria finale, approvata dall'Amministrazione resistente con Determinazione Direttoriale Prot. n. 109229/RU del 10 marzo 2022, esclude l'odierno ricorrente dalla posizione n. 31 della stessa, nonché da quella relativa ai vincitori della procedura concorsuale.

Ebbene, la suddetta circostanza, come meglio si vedrà appresso, non esonera l'odierno ricorrente dal formulare rituale impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale, nel termine decadenziale decorrente, ex art. 41, co. 2, c.p.a., dalla data (10.03.2022) di pubblicazione di detta graduatoria.

Ed infatti, sul punto, la giustizia amministrativa ha statuito che: *“l’inserimento con riserva nelle graduatorie, ovvero il non inserimento del candidato ricorrente nella graduatoria finale di merito, non fa venir meno l’interesse di parte ricorrente alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è, appunto, subordinata alla verifica della fondatezza delle ragioni di gravame”*. Ne consegue che, nel caso di specie, l'omessa impugnativa della graduatoria finale entro i prescritti termini decadenziali, decorrenti dalla relativa pubblicazione, non può che condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso (TAR Sicilia – Palermo, Sent. n. 689/2020).

Lo stesso TAR Lazio, con sentenza del 14 ottobre 2021, n. 10556, ribadisce l'orientamento giurisprudenziale, ormai pacifico, secondo cui, nel giudizio sul ricorso di un candidato avverso la l'esclusione delle successive prove concorsuali deve essere impugnata la graduatoria finale con la proposizione di motivi aggiunti, a pena di improcedibilità del ricorso stesso. Ciò in quanto l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell'esclusione non potrebbe avere efficacia caducante della graduatoria finale.

Ed invero, la mancanza di una definitiva e precisa collocazione in graduatoria (dovuta alla mancata attribuzione del punteggio della prova scritta) non consente al candidato di essere riconosciuto come un “normale vincitore del concorso”. A sostegno di ciò, si richiama sia la Determinazione Direttoriale Prot. n. 109229/RU del 10 marzo 2022 nella parte in cui statuisce che: *“il menzionato candidato, pur avendo conseguito il punteggio di 24 alla prova orale, non può essere inserito nella*

*graduatoria di merito né in quella dei vincitori della procedura concorsuale in attesa della definizione del richiamato ricorso, essendo ancora sub iudice la determinazione del punteggio attribuibile alla prova scritta svolta in data 13 ottobre 2021”*; sia il disposto dell’art. 13, punto 5, del Bando di Concorso, a tenore del quale: *“Qualora nella graduatoria di merito e dei vincitori risultino candidati ammessi con riserva alla procedura per qualunque ragione, l’Agenzia non provvederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, neanche sotto condizione risolutiva, fino alla revoca del relativo provvedimento”*. Pertanto, è evidente che la permanenza dello “status” di ammesso con riserva, ed in ogni caso, il non inserimento del candidato ricorrente nella posizione n.31 della graduatoria (a seguito di superamento della prova orale da parte del ricorrente con un punteggio 24/30) pregiudicherebbe la propria posizione, precludendo lo stesso di provvedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, nonché di procedere con l’eventuale scelta della sede di lavoro.

Ed allora, in aderenza ai principi generali del processo amministrativo, il sig. Tartaglione Angelo, con il presente ricorso per motivi aggiunti, si vede costretto ad impugnare la Determinazione Direttoriale Prot. n. 109229/RU del 10 marzo 2022 di approvazione della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli» (profilo di interesse ADM/FAMM), rilevandone l’illegittimità nella parte in cui non include il candidato ricorrente tra i vincitori, ovvero nella parte in cui la predetta determina statuisce che *“considerato che il menzionato candidato, pur avendo conseguito il punteggio di 24 alla prova orale, non può essere inserito nella graduatoria di merito né in quella dei vincitori della procedura concorsuale in attesa della definizione del richiamato ricorso, essendo ancora sub iudice la determinazione del punteggio attribuibile alla prova scritta svolta in data 13 ottobre 2021”*;

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, assume le seguenti

### **Conclusioni**

Voglia l’Ecc.mo Tar Lazio:

- *nel merito*, accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti, il ricorso introduttivo del presente giudizio e, per l’effetto, annullare e/o rettificare l’esito della prova scritta e, ove occorra, il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito nella parte in cui esclude l’odierno ricorrente dalla collocazione in posizione utile della predetta graduatoria di merito;
- disporre la “sterilizzazione” del quesito n. 2 della prova scritta sostenuta dal ricorrente in data 13.10.2021, mediante l’attribuzione (ulteriore) di 1 punto e, per l’effetto, rideterminare il punteggio della prova scritta in 21/30 (anziché 20/30);

- ordinare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di provvedere all’annullamento della graduatoria impugnata nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente, dovendo l’Amministrazione resistente procedere alla riformulazione *in parte qua*, considerando valida la risposta del quesito n. 2 della prova scritta individuata inizialmente come errata e, conseguentemente, inserire il sig. Tartaglione Angelo in graduatoria alla posizione n. 31 con un punteggio complessivo pari a 45/60 (derivante dalla somma del punteggio prova scritta di 21/30 e del punteggio prova orale pari a 24/30 ed in considerazione dell’età anagrafica del ricorrente nato il 18/07/1985) e, per l’effetto, provvedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro;
- ordinare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche nelle more di un’eventuale definizione del ricorso, di acconsentire al candidato ricorrente di effettuare la scelta della sede di lavoro tenendo conto della sua collocazione in graduatoria alla posizione n. 31.

Si dichiara che la presente controversia di valore indeterminato è sottoposto al versamento del contributo unificato di 650,00 euro.

Allegati:

Allegato 1 - Determinazione Direttoriale Prot. n. 109229/RU del 10 marzo 2022 di approvazione della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico

Lì, 11/03/2022

Avv. Di Fuccia Matilde